



Comune di Manzano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)**

COMPONENTE I.U.C.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 10 del 7 luglio 2014

INDICE

- Articolo 1** • **OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2** • **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3** • **DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI**
- Articolo 4** • **SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 5** • **SOGGETTO ATTIVO**
- Articolo 6** • **BASE IMPONIBILE**
- Articolo 7** • **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**
- Articolo 8** • **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 9** • **FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 10** • **VERSAMENTI**
- Articolo 11** • **DICHIARAZIONE**
- Articolo 12** • **ACCERTAMENTO**
- Articolo 13** • **RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 14** • **SANZIONI ED INTERESSI**
- Articolo 15** • **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
- Articolo 16** • **CONTENZIOSO**
- Articolo 17** • **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, nr. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) introdotto con il comma 639 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti;
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
3. Sono in ogni caso esclusi dal tributo i terreni agricoli, a qualsiasi titolo posseduti o detenuti.

Articolo 3
**DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI**

1. Ai fini del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui

le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario o il detentore di fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di abitazione;
 - f) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
2. Nel caso in cui è l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore;
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possesso ed ogni detenzione effettuata il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possessore o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni;
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Manzano relativamente ai fabbricati ed alle aree fabbricabili la cui superficie insiste sul suo territorio;
2. Nel caso di fabbricati e/o aree fabbricabili insistenti sul territorio di più comuni, il potere impositivo spetta al comune sul cui territorio insiste in modo prevalente la superficie dell'immobile stesso.

Articolo 6 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile del tributo è costituita dal valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'Imposta Municipale Propria, istituita con il D.Lgs. 4 marzo 2011, nr. 23 ed anticipata in via sperimentale per gli anni dal 2012 al 2014 con l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni nella Legge 23 dicembre 2011, nr. 214;
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 6, comma 6) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n.42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Articolo 7 **DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali e regionali per l'approvazione del bilancio di previsione, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
2. Con la medesima delibera il consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, a tipologia e destinazione degli immobili;
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Articolo 8 **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la delibera di cui all'articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 9 **FATTISPECIE EQUIPARATE ALLA ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della TASI, le fattispecie individuate ai fini dell'applicazione IMU, con l'art. 11, commi 1 e 2 del vigente regolamento comunale IMU.

Articolo 10 **VERSAMENTI**

1. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, nr. 241 e con le modalità stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate nr. 46/E del 24 aprile 2014, di approvazione dei codici tributo;

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, per l'anno di riferimento sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione, debitamente presentata;
3. Il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di pari importo la prima con scadenza il 16 giugno, e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
4. Per l'anno 2014, nel caso di mancato invio telematico delle deliberazioni con le quali vengono determinate le aliquote e le modalità di applicazione del tributo entro il 23 maggio, il versamento della rata di acconto della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno;
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 10,00 per ciascun contribuente e per singolo anno di imposta.

Articolo 11 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 12 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può inviare al contribuente questionari, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro

cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente;
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,52 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 14

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00;
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50,00;
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele;
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1), 2) e 3) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dell'utente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi;
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;
6. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del D.Lgs 471/1997 come integrata dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Nel caso di versamenti effettuati con ritardo superiore a 15 giorni, e fino a 30 giorni la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un decimo;
Nel caso in cui il versamento venga regolarizzato entro l'anno la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un ottavo.
Per le predette sanzioni non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.Lgs 472/97;
7. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale tempo per tempo vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;

9. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della rata di acconto della TASI dovuta per l'anno 2014 in ragione delle difficoltà generate dal punto di vista applicativo ed organizzativo dalle novità normative intervenute a ridosso delle scadenze del tributo.

Art.15

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata al Comune di Manzano per immobili ubicati in Comune diverso;
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 14, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili;
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo. A tal fine il contribuente deve presentare al responsabile dell'imposta apposita comunicazione dichiarando la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione. Sulle somme oggetto di compensazione non sono calcolati interessi. Sono vietate le compensazioni tra diversi tipi di imposte;
4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori ad euro 10,00 per ciascun anno di imposta.

Articolo 16

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
2. Si applica altresì secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto;
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria;
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.